

ricchezza) (24). Tuttavia sembra ora prevalere, esattamente a nostro avviso, la posizione, avallata dalla stessa Corte Costituzionale (25), che vede nel I c., dell'art. 53 Cost., anche un *limite* alla imposizione, a seguito della considerazione che, nel caso che il tributo ecceda la capacità contributiva manifestata dal presupposto di fatto, si deve ritenere che la parte eccedente di esso non trova alcun sostegno alla base, cioè non è più in relazione (in quella parte) con alcuna capacità di contribuire agli oneri pubblici.

Nella decisione in esame non sembra che i termini di questa problematica siano stati tenuti presenti.

La Corte, infatti, nell'escludere l'illegittimità *ex* art. 53, I c., Cost. della disposizione che prevede la reiscrizione del tributo calcolato sul reddito del precedente periodo, afferma che essa trova giustificazione nella omissione del contribuente e «nella esistenza di redditi accertati per l'anno precedente che fondatamente sono ritenuti un indice rivelatore della capacità contributiva». Parimenti, nel concludere per la illegittimità della maggiorazione del 10 % dichiara che «nessun elemento concreto o indice positivo può esser posto a suo fondamento». La indagine della Corte, cioè, pare essersi fissata nella identificazione di un elemento indice di capacità contributiva *a base* della disposizione ed, infatti, si è pronunciata per l'accoglimento parziale adottando in senso inverso lo stesso criterio usato nella sentenza n. 77 del 3 luglio 1967 (26).

In quell'occasione la Corte esclude la illegittimità della disposizione che prevede la iscrizione a ruolo a titolo provvisorio del reddito corrispondente all'imponibile del penultimo od ultimo anno precedente affermando che il permanere della fonte produttiva legittima la presunzione della costanza negli anni del reddito e che perciò esiste un indice sia pure presuntivo di capacità contributiva *a base* della imposizione, in questa occasione lo stesso criterio presuntivo (di produzione reddituale continuata negli anni) è adottato in senso inverso per giustificare la reiscrizione ed invalidare la maggiorazione.

Il fatto è, però, che si può pensare ad un contrasto della disposizione del I c. dell'art. 22 con il principio della capacità contributiva, *solo intendendo questa quale limite alla imposizione*.

La disposizione del I c. dell'art. 22, infatti, è destinata ad operare solo in caso di esistenza di una produzione reddituale, cioè di una capacità contributiva quale presupposto (27). Ché, in tanto può verificarsi la

---

(24) Così MANZONI, *op. cit.*, pp. 13 e 14. Vedi pure FEDELE (And.), *In tema di costituzionalità degli artt. 20 e 21 legge di registro*, in *Riv. dir. fin. sc. fin.*, 1963, II, 221-222.

(25) Vedi in termini espliciti le sentenze n. 50 del 1965 e n. 89 del 1966, *citt.*

(26) In *Giur. cost. - supplemento - Sentenze ed Ordinanze*, 1967, 337.

(27) La questione è stata molto controversa in giurisprudenza: per l'applicabilità della disposizione anche in caso di inesistenza di reddito vedi Corte Cass. 9 novembre 1964, n. 2708, *cit.*, con nostra nota, *cit.*, in senso contrario, spec. 42 e 52 e colà citazioni. Vedi, pure, MARONGIU, *op. cit.*, 877-878. La Corte ha esplicitamente preso posizione, avverso l'applicabilità della disposizione in